



Atto di
Consiglio

Salute Sport e Città Sana Finanza e Bilancio

P.G. N.: 57740/2012

N. O.d.G.: 143/2012

N. Archivio: 13

Data Seduta Giunta : 13/03/2012

Data Seduta Consiglio : 02/04/2012

Data Pubblicazione : 05/04/2012

Data Esecutività : 02/04/2012

Immediatamente Esecutivo

Oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA' PER GLI ASPETTI RELATIVI AL RILASCIO DI GARANZIE FIDEIUSSORIE

Delibera senza parere contabile

- Delibera di Consiglio -

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

- con deliberazione consiliare P.G. n. 122535/2002, O.d.G. n. 257 del 30/10/2002, si stabiliva l'affidamento trentennale a Seabo S.p.A. (oggi HERA S.p.A.) della gestione dei servizi funebri e cimiteriali, sino a quel momento gestiti in forma diretta dal Comune;
- conseguentemente tra le parti si è stipulato un contratto di servizio di durata settennale, a far tempo dall'1/1/2003, rinnovabile alla scadenza nei limiti dell'affidamento trentennale;
- il medesimo contratto di servizio stabilisce che, al termine della scadenza contrattuale, le parti debbano ridefinire consensualmente le condizioni contrattuali, tra cui la durata, il sistema tariffario e l'ammontare degli investimenti e che, in caso di mancato rinnovo, HERA si impegni a proseguire la gestione per ulteriori mesi 6, al termine dei quali il servizio tornerà in gestione al Comune;
- Hera ha ritenuto che la gestione dei servizi in oggetto non rientra più nel proprio *core business* e ha pertanto comunicato al Comune la propria intenzione di non rinnovare il contratto, scaduto il 31 dicembre 2009, garantendo il proseguimento della gestione fino al 30 giugno 2010;
- per consentire al Comune di esperire una procedura ad evidenza pubblica per la ricerca di un nuovo partner e al contempo garantire il proseguimento del servizio senza soluzione di continuità, il Comune e HERA hanno sottoscritto un protocollo d'intesa, approvato dal Commissario Straordinario coi poteri del Consiglio comunale il 29 giugno 2010, P.G. N. 166515/2010, in cui:
 - HERA si impegna a garantire la gestione dei servizi fino al 31 dicembre 2011, salvo il maggior termine previsto dall'art.2, comma 5 del Protocollo d'Intesa sopra richiamato;
 - si individua la società mista come modalità di gestione dei servizi;
 - si definiscono gli elementi essenziali della procedura di dismissione che prevede, in particolare: la costituzione da parte di Hera di una società unipersonale che acquisisca il ramo d'azienda relativo alla gestione dei servizi cimiteriali comprensivo della partecipazione al 100% nella società Hera Servizi Funerari srl, nonché il successivo acquisto, entro il 31/12/2011, della totalità delle quote da parte del Comune di Bologna e del socio privato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica;
 - si determina un piano di interventi di manutenzioni straordinaria improrogabili ed urgenti da realizzarsi da parte di HERA;

- HERA SpA ha costituito la società Hera Servizi Cimiteriali srl, con un capitale sociale di 20.000 euro in data 22/12/2010;
- il Settore Coordinamento sociale e salute ed il Dipartimento Servizi alle famiglie, in collaborazione con l'Area Affari Istituzionali, Decentrato e Città Metropolitana, hanno proceduto ad un lavoro istruttorio finalizzato ad avviare una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi delle norme di cui all'art.4, D.L. 138/2011, dei principi anche di rilevanza comunitaria in materia di partenariato pubblico privato e di gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, nonché del d.lgs. 163/2006, in quanto applicabili, per giungere alla individuazione del socio privato entro il termine del 31/12/2011 o il maggior termine previsto dall'art.2, c.5 del Protocollo d'intesa;
- a seguito del lavoro istruttorio di cui sopra e in coerenza con quanto stabilito dal protocollo d'intesa, è stato definito un iter procedurale che prevede:
 - l'acquisto da parte del Comune di Bologna dell'intera partecipazione nella società Hera Servizi Cimiteriali srl, al valore nominale pari a euro 20.000;
 - la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato al socio privato, in modo tale che il capitale della società risulti per il 51% di proprietà del Comune e per il 49% di proprietà del socio privato;
 - l'apposizione di una condizione sospensiva e risolutiva all'acquisto dell'intera partecipazione da parte del Comune, per effetto della quale l'acquisto risulta condizionato sospensivamente alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale da parte del socio privato di cui sopra e risolutivamente condizionato alla mancata sottoscrizione;
- il Consiglio comunale con delibera P.G. N. 252389/2011 ha approvato la costituzione della società mista previa acquisizione dell'intero capitale sociale della società HERA Servizi Cimiteriali srl;
- il Settore Sport, salute e città sana con determinazione P.G. N. 295275/2011 ha avviato la procedura ad evidenza pubblica per la individuazione del socio privato;

Considerato che :

- la procedura prevede che HERA S.p.A. accenda un debito bancario a lungo termine di valore pari al valore residuo degli investimenti realizzati per conto del Comune e che trasferisca il ramo d'azienda relativo alla gestione dei servizi cimiteriali a HERA Servizi Funerari s.r.l. mediante conferimento;
- il ramo d'azienda conferito sarà pertanto comprensivo delle attività costituite dal valore residuo degli investimenti realizzati e della passività rappresentata dal finanziamento bancario;
- tale procedura, che mantiene la gestione del servizio e le relative attività e passività in capo ad un soggetto gestore, si basa sia sulla indicazione espressa nel 2003 dall'Amministrazione di esternalizzare il servizio, sia sul rispetto della normativa attualmente in vigore, che, a partire dal 2008, con l'art.23 bis della legge 133, indica nella concessione a privati o a società miste in cui il socio privato viene scelto con procedura ad evidenza pubblica la modalità ordinaria di gestione dei servizi pubblici locali; tale indicazione è stata successivamente ripresa dall'art. 4 del D.L. 138/2011, che, con particolare riferimento al valore residuo degli investimenti, specifica, al comma 29, che "alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro

pertinenze necessari ... per la prosecuzione del servizio” e, al comma 30, che “se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al comma 29 non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato”.

- la richiesta di un finanziamento bancario fa sorgere l'esigenza di offrire all'istituto di credito che sarà scelto da HERA, in accordo con il Comune, le garanzie necessarie per l'erogazione del prestito;
- in una prima fase della procedura il debito nasce in capo ad HERA S.p.A., che pertanto ne garantisce inizialmente il rimborso; successivamente, al momento della cessione di HERA Servizi Funerari s.r.l, a cui è stato nel frattempo conferito il debito, al Comune, il Comune dovrà sostituirsi ad HERA nel ruolo di garante.
- a seguito di una indagine di mercato svolta insieme ad HERA, si è potuto accertare che l'unica garanzia del Comune che nelle attuali condizioni dei mercati finanziari viene ritenuta dalle banche sufficiente all'erogazione del finanziamento è la fideiussione;

Visto che:

- il rilascio di garanzie fideiussorie da parte degli enti locali è regolato dall'art. 207 del D.lgs. 267/2000, che tuttavia non prevede la possibilità di offrire, a scadenza della gestione, una fideiussione a favore del gestore subentrante a garanzia di un debito destinato all'indennizzo di investimenti non ammortizzati effettuati dalla società concessionaria cessante;
- lo stesso D.lgs 267/2000 prevede tuttavia, all'art. 152, che il regolamento di contabilità possa derogare dall'art. 207, pur nel rispetto del dettato dell'art. 119 comma 6 della Costituzione, che prevede la possibilità di assumere prestiti solo per il finanziamento di investimenti, al fine di limitare il ricorso a questa forma di finanziamento ai soli casi in cui i relativi costi possano risultare neutralizzati dai benefici derivanti alla collettività da spese di investimento;
- in particolare, la legge 350/2003, all'art. 3, comma 18, stabilisce che si considerano investimenti i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata;
- al fine di consentire l'eventuale rilascio di fideiussione a garanzia del finanziamento contratto da HERA Servizi Funerari s.r.l per il rimborso del valore residuo degli investimenti realizzati da HERA S.p.A. per conto del Comune di Bologna;

Considerato che l'ordinamento definito dal D.lgs.18 agosto 2000, n. 267, riconosce al Comune, al pari degli altri Enti Locali, ampia autonomia, delineata sotto molteplici profili (organizzativa, amministrativa, normativa, ecc.) e che l'autonomia normativa del Comune si esplica, secondo quanto previsto dall'art.7 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267, anche attraverso la potestà regolamentare;

Vista la relativa novella di modificazione allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- dato atto che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs.267/2000, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espressi dal Responsabile del Settore Salute, Sport e Città Sana e dal Responsabile del Settore Finanza e Bilancio;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di dare immediata attuazione alle finalità dell'atto;

su proposta del Settore Sport, Salute e Città Sana, congiuntamente al Dipartimento Benessere di Comunità, d'intesa con il Settore Finanze e Bilancio, congiuntamente al Dipartimento Risorse finanziarie;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti;

DELIBERA

1. di modificare, per le ragioni e con le modalità esposte in premessa e qui integralmente richiamate, il Regolamento comunale di Contabilità;
2. di approvare pertanto la relativa novella di modificazione allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale .
3. di dare atto che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti;
4. di dare atto che le modifiche al presente regolamento entreranno in vigore a far data dall'esecutività della presente deliberazione;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del Decreto Legislativo n.267/00 al fine di dare immediata attuazione alle finalità dell'atto.


Il Direttore del Settore
Mauro Cammarata



Il Capo Dipartimento
Stefano Bigi



Il Capo Dipartimento
Eno Quarnolo



Il Direttore del Settore
Lorenzo Occhionero



Documenti allegati (parte integrante):



allegato A novella modifica reg contabilità.pdf

Documenti in atti :



allegato B regolamento contabilità.doc